



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 449 DI DATA 02 Agosto 2023

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - All Metals S.r.l. - stabilimento di Rovereto (TN), Zona Industriale, via Pineta, 10. Subentro nell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il Testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LAB

Il Dirigente Settore aut.cont.
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientale n. 705 di data 10 ottobre 2019, modificata (non sostanzialmente) con la propria determinazione n. 724 di data 31 agosto 2022, con le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 10, comma 5, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Voltolini S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), Zona Industriale, via Pineta, 10, relativa allo stabilimento ivi situato, la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione per l'esercizio delle attività di messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13), nonché di accorpamento con disimballaggio e cernita (operazioni di recupero R12), di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) iscrizione n. 232/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera in forma diffusa, ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006;
- d) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

vista la domanda di subingresso nelle AUT sopra menzionate presentata dalla ditta All Metals S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Gussago (BS), via Camillo Golgi, 9/Z, in data 15 febbraio 2023 (ns. prot. n. 127729), integrata in data 26 giugno 2023 (ns. prot. n. 497759 del 27 giugno 2023) ed in data 28 luglio 2023 (ns. prot. n. 589041 del 31 luglio 2023), relativa allo stabilimento sito in Rovereto (TN), Zona Industriale, via Pineta, 10;

considerato che dall'atto notarile di subentro trasmesso in allegato alle integrazioni di data 26 giugno 2023 (ns. prot. n. 497759 del 27 giugno 2023) si evince quanto di seguito riportato: *“di apporre un termine iniziale di efficacia al corrispondente negozio di sottoscrizione e contestuale conferimento, termine fissato al giorno 1 (uno) settembre 2023 (duemilaventitré)”*;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che il presente provvedimento abbia efficacia a partire dalla suddetta data del 1 settembre 2023;

considerato che a norma dell'art. 11, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., *“Se l'esercizio di una delle attività comprese nell'AUT richiede la sussistenza di requisiti soggettivi in capo al titolare, il subingresso nell'attività oggetto dell'AUT è subordinato al possesso di detti requisiti in capo al subentrante. In tal caso il titolare subentrante richiede l'autorizzazione alla struttura competente, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi. Se la struttura competente non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa”*;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi della sig.ra Voltolini Michela in qualità di legale rappresentante della ditta All Metals S.r.l.;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento di subentro nell'AUT di data 24 febbraio 2023 (ns. prot. n. 152310) e la contestuale trasmissione al Comune di Rovereto (TN) della documentazione presentata in sede di istanza;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

dato atto pertanto che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione per l'esercizio delle attività di messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13), nonché di accorpamento con disimballaggio e cernita (operazioni di recupero R12), di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) iscrizione n. 232/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera in forma diffusa, ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006;
- d) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

considerato che con nota di data 7 aprile 2023 (ns. prot. n. 273809) il procedimento è stato sospeso per richiesta di integrazioni alla domanda;

vista la richiesta di proroga trasmessa dalla Ditta in data 22 maggio 2023 (ns. prot. n. 391356 del 23 maggio 2023);

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 28 luglio 2023 (ns. prot. n. 589041 del 31 luglio 2023) con l'appendice alla garanzia finanziaria;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

vista la nota di data 9 giugno 2004, prot. n. 13870/04 (ns. prot. n. 2210/04-U221 di data 21 giugno 2004), con la quale il Comune di Rovereto certifica che l'area sulla quale è ubicato l'impianto ricade nella "*Zona produttiva esistente e di completamento di interesse provinciale*" ed è idonea allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti esercitate dalla Ditta;

preso atto che la Ditta è in possesso di idoneo titolo edilizio - concessione edile n. 10145 di data 11 marzo 2011 - rilasciato dal Comune di Rovereto;

visto l'articolo 67-bis, commi 1, 8 e 8-bis, del T.U.L.P., il quale stabilisce, tra l'altro, che alle attività di recupero dei rifiuti in regime semplificato e quelle indicate alla lettera R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 sottoposte ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 84 dello stesso T.U.L.P. non si applica la disciplina sulla localizzazione mediante i piani di cui all'articolo 65 e i procedimenti di cui allo stesso articolo 67-bis del citato T.U.L.P.;

visti inoltre i commi 5 e 6 del sopra richiamato articolo 67-bis del T.U.L.P. per cui "*gli impianti e le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche stabilite dagli strumenti urbanistici subordinati al piano*

urbanistico provinciale, o dagli altri piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie all'attività agricola (...) gli impianti e le attività di gestione dei rifiuti ivi previsti si considerano a tutti gli effetti impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e servizi e, ove ne ricorrano le condizioni, lavorazioni accessorie all'attività agricola. Conseguentemente tali impianti e attività si considerano conformi alle previsioni urbanistiche, anche se lo strumento urbanistico non prevede espressamente o esclude la gestione dei rifiuti”;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento ai sensi dell'art. 66 (di seguito *Piano*);

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*”, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

vista la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 26 gennaio 2017 (prot. n. 45319) dalla quale si ricava che nel caso di impianti esistenti le procedure di VIA sono applicabili se l'impianto è interessato da modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull'ambiente e che sono da ritenersi modifiche impiantistiche solo quelle che interessano l'unità tecnica e non quelle meramente amministrative;

considerato che l'istanza è tesa semplicemente a conseguire il subentro nell'autorizzazione all'esercizio di un impianto esistente senza apportare alcuna modifica;

ritenuto pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda di data 15 febbraio 2023 (ns. prot. n. 127729), integrata in data 26 giugno 2023 (ns. prot. n. 497759 del 27 giugno 2023) ed in data 28 luglio 2023 (ns. prot. n. 589041 del 31 luglio 2023), non sia da assoggettare alle procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

vista la nota di data 20 dicembre 2006, prot. n. 6.04/4349/06, dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Direzione Igiene e Sanità Pubblica - Unità Operativa Prevenzione Ambientale (ns. prot. n. 4650/06-U221 di data 29 dicembre 2006), acquisita nel corso dell'istruttoria preliminare al rilascio dell'autorizzazione di data 11 maggio 2007, ns. prot. n. 1742/2007-U221, con la quale la stessa U.O. Prevenzione Ambientale esprime parere favorevole, dal punto di vista igienico-sanitario, per le operazioni di stoccaggio, selezione e cernita di rifiuti da parte della Ditta presso la propria sede operativa sopra citata;

atteso che, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, è necessario distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti;

atteso che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee sono ricomprese nell'operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto altresì che i rifiuti generati dall'attività di *selezione* come sopra definita devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

atteso che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione (operazione di recupero R12) volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e/o classificazione diversi a seconda della loro natura;

preso atto che la Ditta effettua la *cernita manuale* del rifiuto identificato con il codice CER 15.01.06;

atteso che le frazioni generate dalla *cernita manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx);

atteso che in generale con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (nel caso specifico messa in riserva R13);

considerato tuttavia che l'attività di *accorpamento* descritta dalla Ditta, che prevede anche operazioni di disimballaggio, svuotamento delle confezioni originarie predisposte dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico, può essere più correttamente identificata con l'attività di recupero R12, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e può generare altre tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi rimossi);

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'attività di rimozione degli imballaggi effettuata nell'ambito dell'attività di *accorpamento* non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

atteso che tutte le operazioni di *selezione*, *accorpamento*, *accorpamento con disimballaggio* e *cernita* (di seguito indicate anche con il termine generico *pretrattamento*) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

considerato che in generale i rifiuti generati dalle attività di *selezione*, *cernita* e *accorpamento con disimballaggio* sopra descritte, nonché gli eventuali rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero R4 autorizzate con il presente provvedimento, devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in **via prioritaria a recupero** e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

visto il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

considerato che la Ditta non è attualmente in possesso dell'attestato di conformità ai suddetti Regolamenti n. 715/2013 e n. 333/2011;

vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 1 luglio 2016, prot. n. 0010045 (ns. prot. n. 352986 di data 4 luglio 2016), ad oggetto "*Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto – Applicazione dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006*", nella quale è riportato tra l'altro che "***I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti***";

considerato pertanto che la Ditta, **fintanto che non sarà in possesso degli attestati di conformità ai Regolamenti (UE) n. 715/2013 e 333/2011, non potrà generare prodotti derivanti dal recupero di rifiuti identificati dalle tipologie 3.1 e 3.2** dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, fatto salvo il recupero dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe (ad esempio zinco, piombo, stagno, ecc...) di cui alla tipologia 3.2, come specificato nel suballegato 2.1 al presente provvedimento;

ritenuto opportuno prescrivere che una volta in possesso dei sopra menzionati attestati la Ditta dovrà **trasmetterne copia allo scrivente Settore**;

visto il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante, tra l'altro, modifiche al D.Lgs. 152/2006;

visto in particolare l'art. 14-bis del predetto D.L. 101/2019, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha disposto la modifica sostanziale dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in particolare riformulandone il comma 3 come segue: "*In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”;

visto l’art. 14-bis, comma 8, del suddetto D.L. 101/2019, convertito con modificazioni dalla L. 128/2019, il quale stabilisce quanto segue: *“Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un’istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalità ivi previste”*;

viste le *“Linee guida per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006”* approvate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 6 febbraio 2020, doc. n. 62/2020, così come successivamente modificate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 23 febbraio 2022, doc. n. 156/2022;

dato atto pertanto che:

- le materie prime prodotte mediante le operazioni di recupero R4 eseguite sui rifiuti riconducibili alla tipologia riportata al punto 3.1 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, debbano essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- le materie prime prodotte mediante le operazioni di recupero R4 eseguite sui rifiuti riconducibili alla tipologia riportata al punto 3.2 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, debbano essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.1 *“End of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe”*, nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

considerato che le schede *“End of waste”* allegate al presente provvedimento, nonché i relativi sub-allegati in merito alla dichiarazione di conformità, **sono il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente**;

visto l’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE nonché le *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione dei rifiuti;

vista la Tabella 4.3, punto 1, riportata nelle sopra richiamate *“Linee guida per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006”* e nella quale è stabilito che se *“Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti i criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell’istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate”*;

considerato che le attività di recupero debbano pertanto garantire l’ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;

vista la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante “*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*”, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

vista la fideiussione bancaria n. 03/55102 (ora rinumerata in 8355102) di data 13 aprile 2006, integrata con appendice di data 28 luglio 2023 (ns. prot. n. 589041 del 31 luglio 2023), emesse dalla ex Cassa Rurale Alta Vallagarina (ora Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa – di seguito “*Cassa di Trento*”), con sede attualmente in Trento, via Belenzani, 12, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento per l'ammontare di € 25.822,84 nell'interesse della Ditta, a copertura dell'esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013, n. 2056 del 14 dicembre 2020 e n. 2202 del 16 dicembre 2021;

vista a tal fine la propria “*Attestazione della copia conforme analogica di documento informatico*” e della conformità alle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale con la citata deliberazione n. 12723/1998, così come modificata da ultimo con deliberazione n. 2202/2021;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere al subentro nell'AUT richiesto, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 (“*Emissioni in atmosfera*”), 2 (“*Rifiuti – semplificata*”) e 3 (“*Rifiuti – ordinaria*”) alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 4 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione;

dato atto che a decorrere dal 31 agosto 2023 decade la vigenza delle determinazioni n. 705 di data 10 ottobre 2019 e n. 724 di data 31 agosto 2022, in quanto superate dal presente provvedimento;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante “*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*”;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante “*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*”;

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, “*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*”;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di riconoscere, ai sensi dell’art. 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta All Metals S.r.l., con sede legale in Gussago (BS), via Camillo Golgi, 9/Z, di cui legale rappresentante è la Sig.ra Voltolini Michela, la titolarità delle Autorizzazioni Uniche Territoriali rilasciate con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientale n. 705 di data 10 ottobre 2019 e con propria determinazione n. 724 di data 31 agosto 2022 che ne costituiscono una modifica non sostanziale, relative allo stabilimento sito in Rovereto (TN), zona industriale, via Pineta, 10, che hanno compreso i seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione per l’esercizio delle attività di messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13), nonché di accorpamento con disimballaggio e

cernita (operazioni di recupero R12), di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

- b) iscrizione n. 232/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera in forma diffusa, ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006;
 - d) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;
- 2) di fare decadere la vigenza delle determinazioni n. 705 di data 10 ottobre 2019 e n. 724 di data 31 agosto 2022 a decorrere dal 31 agosto 2023, nel quale sono fatte salve tutte le indicazioni, prescrizioni, raccomandazioni e scadenze ivi riportate;
 - 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 ("*Emissioni in atmosfera*"), 2 ("*Rifiuti – semplificata*") e 3 ("*Rifiuti – ordinaria*") alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
 - 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 4 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
 - 5) di avvertire che **il presente provvedimento**, per le motivazioni espresse in premessa, **ha efficacia a partire dal 1 settembre 2023**;
 - 6) di avvertire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **validità fino al 10 ottobre 2034, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza**;
 - 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
 - 8) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
 - 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 12) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 14) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 03/55102 (ora rinumerata in 8355102) di data 13 aprile 2006, integrata con appendice di data 28 luglio 2023 (ns. prot. n. 589041 del 31 luglio 2023), emesse dalla ex Cassa Rurale Alta Vallagarina (ora "*Cassa di Trento*"), con sede attuale in Trento, via Belenzani, 12, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta;
- 15) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 11, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (60 giorni);
- 16) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta All Metals S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 17) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 18) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI
STOCCAGGIO E LAVORAZIONE RIFIUTI METALLICI (30.000 t/anno)	D1 Stoccaggio, Pressatura, Cesoiatura	diffuse	Polveri totali

Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere gestione secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni in atmosfera in forma diffusa di polveri durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
- b) l'impianto deve essere gestito in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
- c) i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli (accesso all'insediamento e viabilità interna) devono essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare il sollevamento di polveri e l'imbrattamento dei mezzi;
- d) per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc.) deve essere garantita la periodica pulizia (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- e) la viabilità interna e le aree pavimentate devono essere costantemente mantenute in piena efficienza;
- f) durante la movimentazione ed il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- g) durante la movimentazione del materiale polverulento, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta, assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire;
- h) i depositi di rifiuti e di materiali polverulenti all'esterno del capannone devono essere effettuati in contenitori chiusi; è altresì vietato effettuare operazioni di carico e scarico di materiali polverulenti all'esterno del capannone;
- i) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

ALLEGATO 2

Rifiuti - semplificata

Iscrizione n. 232/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

L'iscrizione è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate.

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 49.700 t/anno, risulta iscritta alla **classe 3 - Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate**¹.

Operazioni di recupero secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

Tipologia 01.01	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi.		
Provenienza	Attività produttive, raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.		
Codici CER 2002	[150101] [150105] [150106] [200101]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.000 t/anno	Capacità del deposito	15 t - 25 m ³

Tipologia 03.01	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199].		
Provenienza	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.		
Codici CER 2002	[100210] [120101] [120102] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140] [120199]		
Attività di recupero	R13 - R4	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006 per la generazione di prodotti conformi a quanto stabilito nell'Allegato I al Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 (operazione R4).	
Finalità dell'attività di recupero	Prodotti conformi a quanto stabilito nell'Allegato I al Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 (operazione R4).		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	32.000 t/anno	Capacità del deposito	2.000 t – 1.200 m ³

Tipologia 03.02	Vedi sub-allegato 2.1
------------------------	------------------------------

¹ D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

Tipologia 03.03	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo.		
Provenienza	Industria cartotecnica, attività industriali, commerciali e di servizio.		
Caratteristiche del rifiuto	Sfridi o scarti di imballaggi in alluminio e imballaggi compositi con carta, plastica e metallo.		
Codici CER 2002	[150104] [150105] [150106] [191203]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	10 t/anno	Capacità del deposito	5 t - 25 m ³

Tipologia 03.05	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato.		
Provenienza	Attività industriali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata da rifiuti urbani.		
Caratteristiche del rifiuto	Contenitori in metallo, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche e integrazioni; esenti da PCB, PCT e con oli o materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		
Codici CER 2002	[150104] [200140]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	10 t/anno	Capacità del deposito	7 t - 25 m ³

Tipologia 05.01	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza ai sensi della normativa vigente e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.		
Provenienza	Centri di raccolta autorizzati ai sensi della normativa vigente e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.		
Caratteristiche del rifiuto	Parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.		
Codici CER 2002	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) di rifiuti con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	300 t/anno	Capacità del deposito	150 t - 150 m ³
Tipologia 05.06	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.		
Provenienza	Industria componenti elettronici, costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche e elettroniche, altre attività di recupero, attività commerciali, industriali e di servizio.		

Caratteristiche del rifiuto	Oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi quali Ag 0,05-15%, Au 0,002-5%, Pt fino a 0,2% , Pd fino a 0,5% e contenenti Cu fino a 50%, Pb fino a 5%, Ni fino a 10%, Zn fino a 5%, Fe fino a 80%, ottone e bronzo fino al 15%, Cr < 5%, Cd < 0,006%.		
Codici CER 2002	[160214] [160216] [200136] [200140]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	300 t/anno	Capacità del deposito	7 t – 20 m ³

Tipologia 05.08	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.		
Provenienza	Scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.		
Caratteristiche del rifiuto	Spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.		
Codici CER 2002	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	200 t/anno	Capacità del deposito	100 t - 120 m ³

Tipologia 05.14	Scaglie di laminazione e stampaggio.		
Provenienza	Impianti di depurazione acque di laminazione, impianti di colata continua, impianti di trafilazione di industria siderurgica e metallurgia; pulitura meccanica dei manufatti metallici.		
Caratteristiche del rifiuto	Ossidi di ferro (~ 95 %), silice allumina e ossidi minori (~ 5 %), esenti da PCB e PCT.		
Codici CER 2002	[100210] [120101] [120102] [120103]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	30 t/anno	Capacità del deposito	18 t - 25 m ³

Tipologia 05.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.		
Provenienza	Industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio.		
Caratteristiche del rifiuto	Oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.		
Codici CER 2002	[110114] [110206] [110299] [160214] [160216] [200136]		
Attività di recupero	R4 - R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006. Disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili (operazione R4).	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti. Componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	70 t/anno	Capacità del deposito	20 t - 25 m ³

Tipologia 06.01	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.		
Provenienza	Raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.U.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	Materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.		
Codici CER 2002	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	300 t/anno	Capacità del deposito	12 t - 25 m ³

Tipologia 07.08	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura.		
Provenienza	Demolizione di isolanti termici in processi di fusione e/o termici, industria di produzione dei refrattari.		
Caratteristiche del rifiuto	Frammenti solidi sinterizzati, uniti o meno a elementi metallici, sotto forma di rottami di mattoni, a composizione prevalente di SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , ZrO ₂ , CaO e MgO, con presenza eventuale di metalli pesanti dei cicli di cottura o fusione in tracce, appartenenti alle famiglie: <ul style="list-style-type: none"> - silicei: SiO₂>90%, CaO<3%, Al₂O₃<1%, Fe₂O₃<0,5%, TiO₂<0,01; - silico-alluminosi: Al₂O₃ 25-50%, SiO₂ 70-45%, Fe₂O₃ 1-2%; - alluminosi: Al₂O₃>50%; - magnesiaci: MgO 85-87%, CaO 0,2-2,6%, Fe₂O₃ 0,2-2,3%; - cromo-magnesiaci: Cr₂O₃ ca 20%; MgO ca 60%, Fe₂O₃ ca 14%, Al₂O₃ ca 6%, CaO<2%; - grafitici: C ca 50%, SiC ca 40%; - dolomitici: CaO + MgO >85% sul prodotto calcinato. 		
Codici CER 2002	[060316] [070199] [161102] [161104] [161106]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni	

		tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	50 t/anno	Capacità del deposito	18 t - 25 m ³

Tipologia 09.01	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.		
Provenienza	Industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.		
Caratteristiche del rifiuto	Legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.		
Codici CER 2002	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	3.500 t/anno	Capacità del deposito	100 t - 120 m ³

Tipologia 09.02	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.		
Provenienza	Industria della lavorazione del legno vergine.		
Caratteristiche del rifiuto	Legno vergine in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte.		
Codici CER 2002	[030101] [030105]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	20 t/anno	Capacità del deposito	10 t - 25 m ³

Tipologia 10.02	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma.		
Provenienza	Industria della ricostruzione pneumatici, attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi della normativa vigente, autoriparazione e industria automobilistica.		
Caratteristiche del rifiuto	Pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.		
Codici CER 2002	[160103]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		

Quantità massima di rifiuto recuperabile	10 t/anno	Capacità del deposito	5 t - 25 m ³
---	-----------	------------------------------	-------------------------

Tipologia 16.011	Rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale.		
Provenienza	I rifiuti devono derivare dalla manutenzione del verde ornamentale.		
Caratteristiche del rifiuto	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade.		
Codici CER 2002	[200201]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.000 t/anno	Capacità del deposito	40 t - 50 m ³

Prescrizioni

- a) I container posti sul piazzale esterno del capannone, utilizzati per le operazioni di messa in riserva R13, devono essere **costantemente coperti**;
- b) i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) devono essere gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi di cui al Titolo II, Capo 1, del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- c) lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (operazione di recupero R13), il deposito del materiale lavorato in attesa di verifica analitica ed il deposito dei prodotti già certificati devono risultare ben separati tra loro, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino; tali depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e/o targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato;
- d) al fine di generare prodotti tramite l'operazione di recupero R4, devono essere rispettate le condizioni stabilite dal Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 e dal Regolamento UE n. 715/2013 del 25 luglio 2013;
- e) **fintanto che la Ditta non sarà in possesso degli attestati di conformità ai Regolamenti (UE) n. 715/2013 e 333/2011 non potrà generare prodotti derivanti dal recupero di rifiuti identificati dalle tipologie 3.1 e 3.2**, fatto salvo quanto diversamente specificato per rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe (ad esempio zinco, piombo, stagno, ecc...) di cui alla tipologia 3.2 come specificato nel successivo suballegato 2.1;
- f) **i suddetti attestati di conformità devono essere trasmessi allo scrivente Settore**;
- g) le operazioni di gestione dei rifiuti di cui alla presente iscrizione devono risultare distinte da quelle autorizzate in regime ordinario con la presente determinazione;
- h) **entro il 30 aprile di ogni anno** la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350; il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

SUB-ALLEGATO 2.1

“End of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe contraddistinti dai codici CER 11.05.01, 11.05.99, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 10.08.99, e 12.01.99; in particolare tali rifiuti, a seconda della loro natura, devono essere gestiti come di seguito riportato:
- i rifiuti non pericolosi costituiti da alluminio devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - i rifiuti non pericolosi costituiti da rame e proprie leghe devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - i rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe (ad esempio zinco, piombo, stagno, ecc...) devono essere recuperati secondo i dettami previsti per la tipologia 3.2 descritta nell’Allegato 1, sub-allegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, nonché secondo quanto disposto dalla presente scheda tecnica;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, da ultimo, nelle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021;
- c) **qualora necessario**, ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13, R12 e R4), devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
- il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) i rifiuti in ingresso, se necessario, devono essere sottoposti ad operazioni di cernita (operazione di recupero R12) volta a suddividere i rifiuti in diverse frazioni merceologiche quali alluminio, rame e proprie leghe, zinco, piombo, stagno, ecc..., finalizzata alla corretta esecuzione delle attività di recupero propedeutiche alla cessazione della qualifica di rifiuto autorizzata con la presente scheda tecnica;
- e) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "caratteristiche" riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- f) i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni preliminari alla cessazione della qualifica di rifiuto così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata:

Tabella 1

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti	
11.05.01	<u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione e costruzione; impianti di trattamento rifiuti; centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003.	2.900 t/anno	Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> (operazione R13), per un volume massimo istantaneo pari a 870 m ³ – 800 t. Produzione di materia prima (operazione R4) secondo quanto riportato nei seguenti paragrafi " <i>criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto end of waste</i> ".	
15.01.99				
12.01.03				
12.01.04				
15.01.04				
17.01.01				
17.01.02				
17.04.03				
17.04.04				<u>Caratteristiche del rifiuto:</u>
17.04.06				<u>per i rottami di alluminio:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n.
17.04.07				

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
<p>19.10.02</p> <p>19.12.03</p> <p>20.01.40</p> <p>e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici</p> <p>10.08.99</p> <p>12.01.99</p>	<p>333/2011.</p> <p><u>Per i rottami di rame:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.</p> <p><u>Per gli altri rottami non ferrosi:</u> rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di nichel, zinco e piombo, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCB e PCT < 25 ppb; • inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso; • oli < 10% in peso; <p>non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p>		

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA ALLUMINIO

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da alluminio l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA RAME E PROPRIE LEGHE

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da rame e proprie leghe l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA METALLI NON FERROSI DIVERSI DA ALLUMINIO E DA RAME E PROPRIE LEGHE

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

I rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni di selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (operazione R4) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo.

2) Verifiche ambientali sulla materia prima per l'industria metallurgica:

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti alle specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI ed EURO. Inoltre devono presentare le seguenti caratteristiche:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 (micron) non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

Al fine di verificare le specifiche sopra riportate finalizzate, tra l'altro, alla compilazione della dichiarazione di conformità di cui al punto seguente, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹.

3) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

a) le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:

- effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di materia prima prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
- corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima per l'industria metallurgica. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
- tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;

¹ “laboratorio certificato” come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento”.

- effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima per l'industria metallurgica, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
 - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 2.1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

il lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume:
- è riferita alle operazioni di scarico (R4) dal n..... al n..... del..... riportate sul registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006;

Il predetto lotto di materia prima per l'industria metallurgica prodotta dal recupero di metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06 e di seguito indicati:

- specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI e EURO;
- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 (micron) non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1.
2.
3.

Luogo e data

Timbro e firma del produttore

ALLEGATO 3

Rifiuti - ordinaria

Autorizzazione in procedura ordinaria per l'esercizio dell'attività di messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento* (operazioni di recupero R13), *accorpamento con disimballaggio e cernita manuale* (operazioni di recupero R12) di rifiuti non pericolosi individuati dal **codice CER 15.01.06 "imballaggi di materiali misti"**, per un quantitativo massimo pari a 200 Mg/anno e una capacità di stoccaggio massima istantanea pari a 80 m³, sulla p.ed. 1515 C.C. Lizzana (TN), ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Prescrizioni

Dalle operazioni di *cernita manuale* del rifiuto in ingresso si possono ottenere i seguenti rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, da inviare alle operazioni di recupero previste dall'iscrizione n. 232/TN o ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006:

Codice CER	Descrizione rifiuti	Area deposito
15.01.01 15.01.05	imballaggi in carta e cartone	area tipologia 1.1 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.04	imballaggi metallici ferrosi	area tipologia 3.1 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.04	imballaggi metallici non ferrosi	area tipologia 3.2 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.02	imballaggi in plastica	area tipologia 6.1 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.03	imballaggi in legno	area tipologia 9.1 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.07	vetro	deposito nell'area " <i>selezione e cernita rifiuti non pericolosi per recupero 15.01.06</i> "
15.01.09	imballaggi in materia tessile	deposito nell'area " <i>selezione e cernita rifiuti non pericolosi per recupero 15.01.06</i> "
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	deposito nell'area " <i>selezione e cernita rifiuti non pericolosi per recupero 15.01.06</i> "

La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività di stoccaggio e recupero devono avvenire come segue:

- nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- le attività oggetto della presente determinazione devono essere effettuate all'interno del capannone;**
- l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- la classificazione dei rifiuti deve essere **effettuata dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, da ultimo, nelle "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n.

105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021;

- e) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
- f) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dalla decisione 2000/532/CE, e, da ultimo, dalle citate *"Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"* approvate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 9 agosto 2021, doc. n. 105/2021, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;
- g) la zona di conferimento rifiuti (ingresso, pesa, fino alle aree di scarico rifiuti) deve essere pavimentata in materiale impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi e di adeguato impianto di trattamento (dissabbiatore e disoleatore) per il contenimento degli eventuali sversamenti di oli o carburante;
- h) il serbatoio interrato dotato di doppia camera posto a presidio di eventuali sversamenti accidentali di reflui all'interno del capannone, deve essere dotato di un sistema di allarme o controllo automatico del livello di riempimento, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza; il serbatoio all'occorrenza deve essere svuotato ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;
- i) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- j) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti deve essere in pavimentazione impermeabile;
- k) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- l) le operazioni di messa in riserva e *pretrattamento* devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- m) la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo **inferiore a tre anni** a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- n) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- o) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- p) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero nell'impianto effettuate in forza dell'iscrizione n. 232/TN;
- q) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- r) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- s) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- t) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- u) al termine delle operazioni di *pretrattamento* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- v) l'attività di rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- w) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *selezione e accorpamento con disimballaggio* devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- x) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita manuale* devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- y) i rifiuti di cui alle lettere w) e x) devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “deposito temporaneo prima della raccolta” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati a recupero nell'impianto stesso secondo l'iscrizione 232/TN o avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- z) i rifiuti di cui di cui alle lettere w) e x) possono essere depositati insieme con i rifiuti in ingresso della medesima tipologia gestiti secondo l'iscrizione 232/TN, **purché venga garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti**;
- aa) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- ab) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- ac) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dell'area di messa in riserva e *pretrattamento*, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- ad) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

- ae) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 10, comma 6, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;
- af) eventuali incidenti correlati alle attività di smaltimento e recupero autorizzate e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- ag) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

ALLEGATO 4

Raccomandazioni

Rifiuti – Attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria

Si raccomanda l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Rifiuti – Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

Principali condizioni e adempimenti tecnici

1) Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 214 e 216.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

2) Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- a) abilita esclusivamente all'esercizio delle operazioni di *recupero dei rifiuti non pericolosi* nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- b) non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- c) è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- a) rispettare la normativa di riferimento sopra citata;
- b) essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

3) Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati alla voce "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") e/o non trasformati in materie prime o prodotti così come sopra indicato devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di

settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

4) **Campionamenti e analisi¹**

- a) Il titolare dell'impianto dove i rifiuti sono prodotti deve provvedere all'analisi per la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. *I rifiuti non devono essere pericolosi*: la classificazione dei rifiuti per determinarne la non pericolosità deve essere effettuata dal produttore applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, laddove applicabile, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011. Al fine di poter essere sottoposti alle procedure semplificate, eventuali parametri chimico-fisici esplicitamente individuati alla voce "*Caratteristiche del rifiuto*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, e nell'allegato 2, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 devono essere ricercati analiticamente.
- b) Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta.
- c) Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, **laddove previsto**, con le frequenze stabilite dalla tabella n. 16 riportata nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011, per le tipologie di rifiuto contemplate nella tabella n. 12 della deliberazione stessa; in ogni caso almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- d) Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi alle "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.

5) **Adempimenti amministrativi (articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006)**

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- a) presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico *registro di carico e scarico* adottato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;
- b) il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare *comunicazione annuale (MUD)* sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione provinciale di Trento - presso la C.C.I.A.A.;
- c) durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.

6) **Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto**

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

- a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7 (per i rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis sono vietate le operazioni che, mediante diluizione, portano ad ottenere rifiuti con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variane la classificazione tabellare di provenienza);
- b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
- c) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nell'allegato 2, suballegato 1;

1 Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998.

- d) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego, nonché presentare un eluato del test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.

Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa.